



## “NEWSLETTER EDIZIONE SPECIALE COVID-19” CREDITI D’IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO - SANIFICAZIONE/DISPOSITIVI

Si richiamano, in **sintesi**, le specifiche operative dettate dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 20/E del 10 luglio e il relativo Provvedimento (che seguono le disposizioni del “Decreto Rilancio”).

### Beneficiari

Possono beneficiare di questi crediti d’imposta «i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 1 della suddetta circolare, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore». In particolare per le imprese agricole sono ricomprese le **attività ricettive agrituristiche** che operano in base ai seguenti codici ATECO:

552052: attività di alloggio connesse alle aziende agricole;

561012: attività di ristorazione connesse alle aziende agricole.

### Comunicazione obbligatoria

Per entrambi i crediti è stata prevista una procedura per la fruizione che prevede **l’invio di una comunicazione** secondo il modello ministeriale approvato, da inviare tramite Entratel o Fiscoonline; in tale comunicazione occorre indicare l’ammontare delle spese ammissibili già sostenute nonché quanto si prevede di **sostenere fino al 31/12/2020**. I termini sono:

- Dal **20 luglio al 7 settembre 2020** per il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dispositivi di protezione;

- Dal **20 luglio al 30 novembre 2021** per il credito d’imposta per l’adeguamento ambienti di lavoro.

In quanto alla modalità di imputazione del contributo è stato stabilito che le imprese in **contabilità ordinaria** applicheranno il criterio di competenza, mentre le imprese in **contabilità semplificata**, come la maggior parte degli agriturismo, applicheranno il criterio di cassa, pertanto occorrerà documentare il sostenimento della spesa con le fatture e con i bonifici o altri sistemi tracciati di pagamento.

Il credito spettante e i corrispondenti utilizzi andranno indicati nel **quadro RU** della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020.

## Credito d’imposta per l’adeguamento ambienti di lavoro

### Interventi e investimenti ammessi

1) **interventi agevolabili** necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus:

a) quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza. Sono ricompresi, in tale insieme, gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell’attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica;

b) gli interventi per l'acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti "arredi di sicurezza").

2) **investimenti agevolabili** sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti. In merito alle nozioni di "innovazione" o "sviluppo", occorre fare riferimento agli investimenti che permettono di acquisire strumenti o tecnologie che possono garantire lo svolgimento in sicurezza dell'attività lavorativa da chiunque prestata (ad esempio: titolari, soci, dipendenti, collaboratori), siano essi sviluppati internamente o acquisiti esternamente. Ad esempio, rientrano nell'agevolazione i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa in smart working.

### Misura del credito e modalità di utilizzo

Il credito è pari al **60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000 euro** al netto dell'IVA.

Può essere utilizzato **in compensazione** mediante F24 dal giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte dell'Agenzia della comunicazione inviata dal contribuente e comunque nel periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021. In alternativa alla fruizione diretta è possibile la cessione anche parziale del credito stesso ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito.

Un prossimo Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate istituirà il codice tributo da esporre in F24 nonché le modalità di cessione del credito.

### Rilevanza fiscale

Il credito è fruibile nel rispetto delle condizioni "*Quadro temporaneo per le misure di **aiuti di stato** a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*".

## Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

### Interventi e investimenti ammessi

Spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. A titolo esemplificativo:

a) quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;

b) quelle sostenute per l'acquisto di:

i. dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

ii. prodotti detergenti e disinfettanti;

iii. dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano

conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

iv. dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

L'attività di sanificazione deve essere finalizzata ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus COVID-19. Tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti.

L'attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti; in questo caso, l'ammontare della spesa agevolabile può essere determinata, ad esempio, moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato a tale attività per le ore effettivamente impiegate.

### Misura del credito e modalità di utilizzo

Il credito è pari al **60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020 con il limite di 60.000 su una spesa totale di 100.000 euro** al netto dell'IVA, nel limite complessivo di 200 milioni.

A differenza del credito d'imposta adeguamento ambienti di lavoro, questo credito d'imposta è soggetto a **plafond**, pertanto l'ammontare fruibile da ogni azienda sarà reso noto da un Provvedimento dell'ADE da emanare entro l'11 settembre 2020 in base alle varie richieste che appunto dovranno essere inviate con le modalità indicate nella circolare entro il 7 settembre 2020.

Per quanto riguarda la **modalità di fruizione**:

- in compensazione nel modello F24 da inviare esclusivamente tramite i sistemi Entratel o Fiscoonline; il codice tributo da esporre in F24 sarà istituito a breve;
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;
- entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Un prossimo Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate istituirà il codice tributo da esporre in F24 nonché le modalità di cessione del credito.

### Rilevanza fiscale

Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito e dell'IRAP.